

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

a seguito dei trasferimenti di compiti avvenuti con il susseguirsi delle leggi nazionali dell'ultimo decennio, che assegnano competenze dello Stato alle Regioni e agli Enti locali e dettano nuovi principi in materia di riordino delle funzioni amministrative e di polizia locale, non ultime la legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e d.lgs. del 26 Novembre 2010 n. 216, i Corpi di Polizia municipale e provinciale si trovano oggi a dovere svolgere un ruolo che deve essere compatibile con l'esigenza di assicurare una migliore qualità della convivenza civile e sociale, attraverso l'esecuzione di compiti e funzioni che mirano a tutelare la sicurezza urbana con maggiore efficacia ed efficienza, intervenendo puntualmente negli insediamenti produttivi e civili delle comunità locali.

Non si tratta più, quindi, solo dello svolgimento dei servizi di viabilità e traffico, meglio conosciuti come servizi di polizia stradale, oppure di servizi generici posti a tutela della società, bensì di attività specifiche svolte dalla polizia locale finalizzate:

a) ai servizi di controllo del territorio, anche attraverso la pianificazione di qualificate attività di prossimità;

b) a garantire migliori condizioni di vivibilità urbana, attuando azioni di contrasto nei confronti della microcriminalità urbana e mirando alla prevenzione dei cosiddetti reati minori; in questo ambito è necessario favorire la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, mediante piani di intervento individuati dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato (a tal fine si auspicherebbe l'istituzione di uno specifico Dipartimento delle politiche di polizia locale) d'intesa con il Ministro degli Interni e che dovranno essere statuiti con protocolli sottoscritti tra i comuni, singoli o associati, le province ed i responsabili territoriali dei Corpi di polizia statali, sotto la costante vigilanza dei prefetti in ambito provinciale;

c) alla lotta all'abusivismo edilizio e commerciale;

d) alla tutela dell'ambiente con specifico riguardo alla tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico, del suolo e sottosuolo e delle acque;

e) alla lotta contro gli abusi sui minori e lo sfruttamento del lavoro minorile;

f) alla protezione civile.

Questi sopraelencati sono solo alcuni dei servizi che quotidianamente i Corpi di polizia locale sono chiamati a svolgere e la nuova legge regionale deve

prefiggersi lo scopo di rivalutare l'attività svolta dai Corpi di polizia municipale e provinciale, presenti capillarmente su tutto il territorio della nostra Regione, e porli in un rapporto paritario, di sinergia integrata, con le polizie dello Stato. Si vuole così riconsegnare alla Regione il ruolo fondamentale nell'ambito della potestà legislativa e regolamentare nelle materia tipiche della polizia locale che, nonostante sia attribuita dalla Costituzione, dal DPR 616/77, dallo Statuto speciale e da tutte le altre norme di recente emanazione, tuttavia la consuetudine dell'atteggiamento accentratore tipicamente statalista ha tolto o ne ha sminuito lo spessore, inibendo la potestà resa dall'ordinamento giuridico. Non bisogna dimenticare o trascurare il fatto che l'evoluzione normativa europea ha sancito la necessità di una revisione organica della formazione e dell'ordinamento attuali dei Corpi delle polizie statali non solo in Italia, venendo in rilievo l'indifferibile adeguamento delle polizie degli Stati europei ai parametri e criteri comuni ed omogenei, nonché la necessità di realizzare una sostanziale e doverosa modifica degli ordinamenti anche dei Corpi delle polizie locali, in virtù della sovranità giuridica attribuita alle Regioni, già da tempi non recenti.

Con l'istituzione del Dipartimento regionale delle politiche per la sicurezza locale e della polizia locale si potrà consentire di:

- a) uniformare il servizio dei Corpi su tutto il

territorio della Regione;

b) ottenere un risparmio economico per quanto attiene tutti gli acquisti riguardante l'apparato logistico e tecnico-strumentale utile all'espletamento del servizio;

c) garantire pari trattamento del personale, affinché sia uguale su tutto il territorio regionale;

d) qualificare il personale, attraverso il Centro regionale di formazione della Polizia locale, per i vari compiti che è chiamato a svolgere.

Si dovrà inoltre prevedere che il Presidente della Regione, o il suo delegato, diventi il diretto responsabile della sicurezza dei cittadini della Sicilia, ponendosi quale garante per una polizia locale di tipo regionale alla quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, non dovranno essere frapposti ostacoli di natura politica durante lo svolgimento dei compiti di polizia nei centri urbani.

La Regione perseguirà questo fine mediante un'accurata e seria programmazione su tutte le materie di polizia locale, tesa ad ottimizzare e sviluppare il profilo qualitativo del processo di amministrazione delle comunità locali e del territorio regionale. Comuni e province diventano in tal modo gli utenti di un servizio maggiormente efficiente, che disancora la polizia locale da una cultura ormai vecchia ed

improponibile, la quale nel passato ha mantenuto i Corpi di polizia municipale e provinciale in una condizione di restrizione operativa non più proponibile rispetto ai nuovi standard qualitativi della sicurezza urbana, già garantiti negli Stati della Comunità economica europea.

Il perseguimento dei sopra descritti principi dovrà realizzarsi attraverso la realizzazione di una legge che rimoduli l'ordinamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale verso un orientamento di tipo regionale, che valorizzi la professionalità dei loro operatori e la specificità dei compiti quotidianamente svolti.

La nuova legge della Regione dovrà:

1. Indicare i compiti del personale di polizia locale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge quadro nazionale ed in particolare:

a) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti alla regione ed agli enti locali;

b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

c) l'assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamento;

d) il concorso al mantenimento dell'ordine

pubblico, previa intesa con il Presidente della Regione o Assessore delegato;

e) le funzioni di protezione civile, in base alle quali in caso di calamità la polizia locale assicurerà l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore della Protezione civile, nel quadro dei provvedimenti locali e regionali

f) le funzioni inerenti l'attività di controllo del territorio dirette ad attuare le misure preventive e repressive, affinché vengano osservate le regole imposte da tutte le disposizioni normative all'attività dei singoli ed affinché dall'azione privata non derivino danni alla società o ai consociati;

g) lo svolgimento dei compiti di polizia stradale e giudiziaria ai sensi del vigente codice della strada e del codice penale e di procedura penale;

h) lo svolgimento di ogni altro compito e l'esercizio di ogni altro potere secondo le leggi ed i regolamenti.

I comuni e le province sono tenuti a mantenere in condizioni di efficienza operativa i mezzi e le risorse strumentali in dotazione alla polizia locale e ad assicurare il necessario raccordo con il centro regionale di formazione per la polizia locale, per l'opportuno addestramento tecnico e professionale degli operatori del servizio:

a) assicurare l'istituzionalizzazione ed il funzionamento della scuola regionale di formazione e riqualificazione della polizia locale;

b) prevedere che il Presidente della Regione bandisca i concorsi unici regionali per l'avviamento ai corsi di formazione, finalizzati alla istituzione delle liste dei concorrenti idonei per l'accesso ai Corpi e servizi di polizia locale;

c) istituire il ruolo unico regionale dei Comandanti e degli Ufficiali;

d) strutturare il Corpo della polizia locale in distinte qualifiche funzionali, prevedendo le figure di comandante (qualifica apicale), ufficiale, ispettore ed agente di polizia locale;

e) istituzionalizzare l'indennità di polizia locale, in misura non inferiore all'indennità di Pubblica sicurezza prevista per le forze di polizia dello Stato;

f) stabilire i parametri che assicurino l'adeguamento della dotazione organica in relazione alle peculiarità del territorio;

g) prevedere percorsi esclusivamente interni per lo sviluppo di carriera degli operatori attraverso i corsi della scuola regionale;

h) stabilire i principi per la collaborazione fra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale;

i) istituire, presso la Presidenza della Regione, l'Ispettorato regionale per la polizia locale, al fine di uniformare l'organizzazione e l'attività operativa dei Corpi e dei servizi di polizia locale;

l) istituire il Comitato tecnico regionale con compiti di consulenza in materie di polizia locale;

m) istituire le circoscrizioni di polizia locale nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni geografiche;

n) stabilire l'uniformità nel territorio regionale delle divise, dei distintivi di grado, dei veicoli di servizio, dell'armamento e delle dotazioni degli impianti di collegamento radio;

o) assicurare l'informatizzazione e l'adeguamento delle risorse strumentali in genere;

p) istituire il numero unico telefonico, almeno su base provinciale, per lo svolgimento dei servizi di emergenza o di pronta disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

Finalità

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge modifica ed integra la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e detta nuove disposizioni in materia di polizia locale regionale mediante una gestione coordinata ed omogenea dell'intero ambito territoriale regionale.

2. E' istituito il corpo di polizia locale regionale, con le articolazioni e le funzioni meglio individuate nei successivi articoli della presente legge.

3. La Regione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali.

5. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza è attuato anche mediante interventi nei settori della polizia locale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana.

5. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione.

6. Gli operatori di polizia locale mantengono su tutto il territorio della Regione compiti e qualifiche giuridico-funzionali già possedute e riconosciute nell'ente locale dal quale continuano a dipendere.

Art. 2.

Politiche regionali

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la polizia locale comunale e provinciale;

c) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi nella

individuazione delle priorità dell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. La Regione assume il compito di:

a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

d) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

e) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

f) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurare il

coordinamento di tutti i corpi di polizia locale;

g) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi precedenti, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario e della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le sale operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli operatori delle forze di polizia locale e degli operatori sociali anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Art. 3.

Ispettorato regionale per la polizia locale.

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, è istituita

presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro una struttura di massima dimensione, denominata Ispettorato regionale per la polizia locale', la cui direzione è affidata ad un dirigente regionale in servizio.

2. L'organizzazione dell'Ispettorato regionale è articolata in strutture intermedie e/o semplici nel rispetto almeno dei seguenti compiti distintamente assegnati:

a) studi, ricerche e programmazione; indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie di competenza;

b) reclutamento, formazione, addestramento e aggiornamento del personale proprio e di quello della polizia locale;

c) coordinamento operativo e rapporti con altri corpi di polizia;

d) impianti di comunicazione e sistema informativo.

3. L'ispettorato, in particolare, ha il compito di:

a) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e di curarne la diffusione. Rientrano tra tali compiti quelli di ricercare, raccogliere e svolgere studi sulla documentazione al fine di fornire utili informazioni ed univoche interpretazioni nonché dare le opportune e

conseguenti indicazioni;

b) promuovere il coordinamento sia tra le forze di polizia locale sia con le altre forze di polizia anche nei casi di fenomeni o avvenimenti che interessano il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia medesima;

c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

d) elaborare criteri da seguire da parte degli enti per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;

e) vigilare ed assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento svolto dall'apposito Centro regionale di formazione;

f) vigilare sulle inadempienze dei comuni e delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e sollecitare, previo parere del comitato tecnico regionale, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro alla nomina di un commissario ad acta che provvede a spese dell'amministrazione inadempiente;

g) elabora e predispone il regolamento-tipo di organizzazione e di funzionamento dei Corpi di polizia locale.

4. L'ispettorato provvede, altresì, al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione di altre banche dati che si occupano della sicurezza;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

5. Sono organi dell'ispettorato regionale per la polizia locale il Centro regionale di formazione e il Comitato tecnico regionale di cui ai successivi articoli 21 e 22, i quali esplicano le loro funzioni coordinati dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Alla organizzazione del dipartimento in strutture, alla dotazione organica e strumentale, alle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, alle modalità di funzionamento e alle attribuzioni di specifiche risorse si provvede con

apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

7. Presso l'Ispettorato è istituito l'Albo regionale dei comandanti della polizia locale, comunale e provinciale che è aggiornato annualmente a cura dello stesso Ispettorato.

8. Le modalità di iscrizione e di utilizzo dell'Albo di cui al comma 7 sono stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale.

Art. 4.

Albo regionale dei comandanti

1. Possono essere iscritti all'Albo regionale dei comandanti i soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, rientranti in una delle seguenti figure:

a) i comandanti dei Corpi di polizia locale, comunale o provinciale;

b) i dirigenti di polizia locale con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei Corpi di polizia locale;

c) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale comunale con popolazione superiore a 25 mila abitanti con un'esperienza maturata di almeno due anni di funzioni vicarie di comandante di Corpi di polizia locale;

d) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale, comunali o provinciali, con almeno cinque anni di esperienza nel profilo all'interno dei Corpi di polizia locale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ed a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, possono essere iscritti all'Albo i comandanti di polizia municipale che già ricoprono tale incarico alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Conferenza Regione-Autonomie locali

1. Per la valutazione, promozione e attivazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, la Conferenza Regione-Autonomie locali dedica specifiche riunioni su temi di polizia locale, di sicurezza delle persone e del territorio, alle quali sono invitati a partecipare i prefetti e i questori della Regione nonché i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

Art. 6.

La Regione

1. I compiti e le funzioni della Regione sono anche quelli individuati nel Titolo I della presente legge.

Art. 7.

La provincia

1. La provincia regionale concorre, con particolare riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

a) l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale di cui all'articolo 8;

b) la collaborazione del corpo di polizia di cui alla lettera a) nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

Art. 8.

Istituzione del Corpo di polizia locale provinciale

1. Le province regionali istituiscono il Corpo di

polizia locale provinciale' uniformandosi ai principi e alle disposizioni della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni della presente legge.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, predispone lo schema di regolamento del Corpo di polizia locale che disciplina compiti, modalità di funzionamento e specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di polizia.

3. In sede di prima applicazione, nei nuovi profili professionali del Corpo di polizia locale provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, indetto dal Centro regionale di polizia locale. Per l'inquadramento nel profilo professionale di Comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 9.

Il comune

1. Il comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

a) la collaborazione del Corpo di polizia locale comunale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

b) la promozione di progetti diretti alla sicurezza urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità organizzata e gli atti incivili.

Art. 10.

Gestione associata dei servizi di polizia locale

1. L'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 5. - 1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi

di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli Enti locali tese ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In detti ambiti possono essere istituiti consorzi o altre funzioni associative previsti dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia locale garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.

3. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste da leggi statali o regionali con riferimento ai singoli addetti al corpo.

4. Apposita convenzione tra gli enti regola i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza funzionale del personale e dei servizi associati. Analoga convenzione disciplina le eventuali intese dei comuni e delle province per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

5. Il responsabile del servizio di polizia locale

gestito in forma associata coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle amministrazioni associate ed è responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi la disciplina dei compensi del personale è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'ente o organismo che utilizza il personale'.

Art. 11.

Comando o distacco

1. Il comando o distacco del personale della polizia locale presso altri Corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intese tra gli stessi Enti locali.

2. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'Ente presso cui è comandato o distaccato.

3. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'Ente di appartenenza non può avvenire che per lo svolgimento

di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.

Art. 12.

Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 7. - 1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni devono essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata l'agente di prossimità è tenuto a offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici nonché a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tese al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, a vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e

delle attività espletate nella zona, a farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio presieduto.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è disciplinata dal regolamento apposito.

Titolo III

Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

Art. 13.

Funzioni di polizia amministrativa locale

1. I Corpi di polizia locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono l'insieme delle attività di mediazione sociale, di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazioni di leggi e regolamenti siano diretti a produrre danno o pregiudizio a soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono

esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locali operanti nel territorio della Regione.

3. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi di polizia locale comunale.

4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del Corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

5. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

Art. 14.

Corpi di polizia locale

1. L'organizzazione ed il funzionamento di corpi di polizia locale sono disciplinati dal regolamento apposito.

2. Il personale dei Corpi di polizia locale comunale, anche a carattere intercomunale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche.

e) tutela la qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia e sanitaria;

f) polizia annonaria e commerciale;

g) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. I Corpi di polizia locale provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire

l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

c) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

d) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza della provincia regionale, ivi compreso il controllo dei tributi di competenza.

4. I comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia locale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottoufficiali, ufficiali di polizia locale, e comandanti.

Art. 15.

Figure e strutture della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, gli addetti al corpo di polizia locale e le relative prestazioni sono classificati in base a specifiche disposizioni regolamentari adottate dagli enti in relazione alla dimensione del Corpo ed alle effettive esigenze operative degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro e dal comma 2 del presente articolo.

2. La disciplina regolamentare dell'ordinamento di cui al comma 1, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal contratto collettivo nazionale lavoro, stabilisce, di norma, l'articolazione in:

- a) comandanti;
- b) ufficiali;
- c) sottoufficiali;
- d) agenti.

3. I sottoufficiali svolgono le funzioni di coordinamento di unità di personale di pari categoria o di categorie inferiori, nonché di strutture semplici e rivestono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 Codice di procedura penale, fermo restando lo svolgimento di

tutte le attività di vigilanza nei settori di competenza della polizia locale ed il compimento di tutti gli atti previsti dalle funzioni di base dell'area di vigilanza, compresa la conduzione di tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla polizia locale.

4. La previsione delle suddette figure professionali lascia inalterato il regime della disciplina dettato dai contratti collettivi nazionali di categoria al quale gli enti devono attenersi.

Art. 16.

Comandante del Corpo di polizia locale

1. Il Corpo o il servizio di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente per le scelte politiche dell'ente dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, o dall'Assessore da essi delegato, oppure dal presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, che impartisce direttamente al comandante del Corpo o del servizio apposite direttive.

2. Il comandante del Corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica apicale dell'ente ovvero, nei corpi intercomunali, nella qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego

tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al servizio, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia regionale o all'assessore delegato, ovvero nei corpi associati, al presidente della forma associativa o suo delegato.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati in materia di polizia locale e alla complessità dell'ente di appartenenza.

4. Il Comandante del Corpo di polizia locale comunale o provinciale è scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 4.

5. In caso di assenza o indisponibilità del comandante, le funzioni vicarie possono essere attribuite ai dirigenti di polizia locale, agli appartenenti alla categoria D, o in mancanza gli appartenenti alla categoria C, in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza.

6. Inoltre, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e contabile di ogni ente locale, prevalgono su quanto stabilito dal comma quinto le eventuali diverse disposizioni contenute nell'apposito regolamento di cui all'articolo 14, comma 1 della presente legge.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 10. - Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentito il Comitato tecnico regionale vengono determinate:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi di polizia locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b) le caratteristiche e i modelli delle uniformi e dei distintivi degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione, stabilendone la dotazione minima rapportata alla dimensione dell'ente alle sue articolazioni e specificazioni e alla tipologia dei servizi e delle attività, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e dei Corpi armati dello Stato.

2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o della Regione.

3. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi delle associazioni di volontariato che collaborano con le polizia locali e quelle del personale degli istituti di vigilanza privata, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con le caratteristiche delle divise, dei mezzi e dei segni distintivi di grado di cui al comma 1.'.

Art. 18.

Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale
e degli altri strumenti di tutela

1. Gli operatori di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione.

2. Gli operatori di polizia locale svolgono il servizio solo con le armi in dotazione.

3. I servizi di polizia locale devono essere espletati obbligatoriamente con l'impiego di armi, nel

rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal Regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile e/o paracolpi, abbigliamento di protezione per lo svolgimento di particolari servizi.

5. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità di impiego e dell'organizzazione dei corsi di addestramento per l'uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa previsione nel Regolamento del Corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 19.

Regolamento comunale e provinciale

1. L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 9. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel

rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento del comune e della provincia regionale:

a) stabilisce l'organizzazione del corpo di polizia locale nel territorio di appartenenza;

b) determina l'organico del Corpo di polizia locale, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie e stabilisce le modalità di accesso tenendo conto dei criteri e sistemi di selezione fissati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

c) detta norme sull'assetto organizzativo, la disciplina e gli obblighi e sul comportamento degli addetti;

d) indica le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali

deroghe.

2. L'ente locale può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai competenti organi comunali e provinciali entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con il quale è adottato lo schema-tipo, e conformarsi a quest'ultimo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, è adottato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere sullo stesso espresso dal comitato tecnico regionale per la polizia locale'.

Art. 20.

Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, sempre che tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed

efficiente.

Art. 21.

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito: Art. 11. - 1. Il centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro istituisce, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, il Centro regionale di formazione per la polizia locale, che costituisce anche struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

3. Presso il Centro regionale di formazione, secondo le direttive predisposte dall'Ispettorato regionale per la polizia locale regionale ed adottate dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con proprio decreto, si svolgono i corsi di formazione e di qualificazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale contemplato dalla presente legge. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati

dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge n. 127/97, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge 488/99. Possono partecipare, inoltre, i volontari in servizio civile regionale del volontariato e costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del restante personale, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

5. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate corsi per il costante aggiornamento del personale già in servizio, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione con profitto che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale per una idonea valutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

7. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

8. Il Presidente della Regione, su proposta

dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, approva con proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

9. Al funzionamento del Centro si provvede con personale di servizio presso la Regione e gli enti locali.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono stabilite le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

11. Il responsabile del Centro presenta annualmente al comitato tecnico regionale per la polizia locale una relazione sull'attività svolta.

12. L'Ispettorato regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e propone all'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

13. Il Centro regionale di formazione della polizia locale deve essere istituito entro 180 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi indetti dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera nel personale di polizia locale.

15. Per il funzionamento il Centro, oltre al personale in servizio presso la Regione, si può avvalere di personale in servizio presso i Corpi di polizia locale della Regione.

16. Il Centro, per particolari professionalità necessarie all'espletamento dell'attività formativa, può ricorrere a convenzioni con esperti esterni.

17. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ogni due anni vengono aggiornate le liste dei docenti da impiegare presso il Centro per l'espletamento dei corsi.

18. L'espletamento di incarichi di docente presso il Centro regionale di formazione per la polizia locale, da parte di personale della stessa, costituisce titolo per la partecipazione all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4, nonché ai concorsi nei ruoli della polizia locale della Regione.

Art. 22.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 12. - 1. Il comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

a) dallo stesso Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;

c) da un esperto designato dall'ANCI Regione Sicilia

d) da un esperto delle amministrazioni provinciali designato dall'URPS

e) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio nel Corpo di polizia locale.

f) da quattro esperti in materia di polizia locale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali

di polizia locale;

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, appartenente almeno alla categoria C'.

3. Il comitato, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge o ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ovvero il dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;

b) promuove studi ed iniziative e formula proposte di indirizzo e di raccordo per migliorare e uniformare i servizi di polizia locale, di accordi o intese, di progetti di rilievo regionale, di attuazione del sistema integrato di sicurezza;

c) svolge funzioni di supporto e di informazione per la polizia locale;

d) esamina la relazione annuale del responsabile del centro di formazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;

e) esprime parere sullo schema di regolamento

di polizia locale comunale e provinciale elaborato dall'ispettorato regionale per la polizia locale;

f)esprime parere sulla organizzazione e sul funzionamento del centro regionale di formazione per la polizia locale.

4.Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia.'.

Art. 23.

Reclutamento del personale

1. I comuni e le province regionali per la copertura dei posti vacanti di agente, di sottufficiale, ufficiale di polizia locale si avvalgono, in deroga alla normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, delle procedure concorsuali indette dal Centro regionale di polizia locale.

2. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora avendo effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura di posto da comandante, la partecipazione al concorso richiede il requisito della preventiva iscrizione

all'Albo di cui all'articolo 4.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta all'Ispettorato regionale della polizia locale del fabbisogno di merito del personale di polizia locale da reclutare.

4. Il reclutamento avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto dal Centro regionale e svolto in sede regionale. Per l'espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni in materia di assunzione del personale degli enti locali.

5. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissioni per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

6. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende l'espletamento di un corso di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione e sostituisce il periodo di prova previsto dalla normativa vigente.

7. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di

formazione.

8. L'assegnazione al comune è disposta dal Centro regionale in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

9. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomo e donna e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e di quella formativa conseguita attraverso le procedure fissate dalla presente legge.

10. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale, da determinarsi con decreto dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 24.

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in

relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazione pubblica.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1 sono prevalentemente destinate alla retribuzione del personale in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

Art. 25.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. All'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è aggiunto il seguente comma: comma 4. L'indennità di cui al comma 2 è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 20, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31 marzo 1999, nel testo aggiunto dall'accordo di lavoro del 5 luglio 2000 - 14 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Un analogo regime di compatibilità a far data dall'1 gennaio 2000 si applica sia al personale

titolare di posizioni organizzative, sia per il personale appartenente all'area della dirigenza.'.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26.

Fondo per la previdenza e per l'assistenza del personale di polizia locale

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali e assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito presso l'Ispettorato regionale per la polizia locale il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale e previo parere del Comitato tecnico regionale

con proprio decreto disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 27.

Riserva di partecipazione ai corsi-concorsi

1. In sede di prima applicazione, il Centro regionale di polizia locale riserva, fino ad esaurimento, la partecipazione ai corsi-concorsi di cui all'articolo 23, al 50 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato che, al momento di entrata in vigore della presente legge, è impegnato nei corpi di polizia locale con profilo professionale di agente.

Art. 28.

Giornata regionale della polizia locale

1. La Regione, organizza la celebrazione della giornata regionale della polizia locale della Sicilia, in uno dei comuni capoluogo di provincia, il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa di San Sebastiano, protettore delle polizie locali d'Italia.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate le iniziative individuate dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, nel cui ambito rientra principalmente il conferimento da parte del Presidente della Regione di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale

che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli.

Art. 29.

Adeguamento delle disposizioni

1. Gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 sostituire la parola 'favorire' con le parole 'ordinare e promuovere'.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è sostituito dal seguente: 2. Il Corpo di polizia locale dipende direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia regionale o dall'assessore all' uopo delegato, che impartisce al responsabile le opportune direttive.'.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è aggiunto il seguente: 5 bis. Il Corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi.'.

4. All'articolo 4 della legge regionale 1 agosto

1990, n. 17 è aggiunto il seguente comma: 1 bis. Per migliore conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti, sottufficiali, ufficiali e comandanti di polizia locale per ambito territoriale dell'ente di appartenenza, si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale.

5. L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è abrogato.

6. Nella tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la voce assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro' è inserito ispettorato regionale per la polizia locale'.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti individuati nella competente U.P.B. del Bilancio regionale.

Art. 32.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge della Regione.